



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE
E FORESTALI

Servizio pianificazione
e programmazione strategica
territoriale

strategieproduttive@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555111
fax + 39 0432 555953
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Prot. n. 34061/PRODRAF/SPPST
protocollo n. 33218/PROD/SPPST del
21/11/2013
riferimento a vs. prot. n. 20349 di data
20/11/2013
Trieste, 26/11/2013

Al Responsabile del Servizio commercio – Sportello unico
attività produttive



e p.c.
Polizia di Stato
Questura di Pordenone
Piazzale Giovanni Palatucci, 1
33170 Pordenone
PEC: gab.quest.pn@pecps.poliziadistato.it

oggetto: Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 *Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria*. Richiesta chiarimenti.

Con riferimento al quesito pervenuto via mail in data 20 novembre 2013, inteso ad ottenere chiarimenti sull'iter per il rilascio di un'autorizzazione per una "casa funeraria-sala del commiato", sentiti in merito la D.C. Salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia ed il Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario, si rappresenta quanto segue.

L'art. 6, comma 1 della legge regionale 21/10/2011, n. 12, rubricata *Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria* recita: "*L'attività funebre è l'attività che comprende e assicura in forma congiunta, l'espletamento delle seguenti prestazioni:*

- a) *disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;*
- b) *vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;*
- c) *omissis....*
- d) *trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;*
- e) *omissis...*

Dalla definizione di legge risulta evidente che detta attività, volta a fornire professionalmente ed in forma organizzata prestazioni di carattere commerciale, di noleggio di attrezzature e di mezzi, nonché prestazioni di servizio e d'intermediazione d'affari, unitariamente dirette e preordinate all'**organizzazione complessiva del servizio funebre**, è annoverabile tra le attività produttive e di servizi contemplate dalla c.d. Direttiva Bolkestein 2006/123/CE e pertanto di competenza dello Sportello unico attività produttive.

L'art. 6, comma 2, della L.R. n. 12/11 assegna al comune (implicitamente, tramite lo Sportello unico attività produttive) il compito di autorizzare lo svolgimento dell'attività funebre sulla base del possesso di requisiti "*strutturali, gestionali e professionali*" che si sarebbero dovuti individuare tramite regolamento regionale.

Il termine per l'emanazione del Regolamento regionale fissato dall'art. 3, comma 4 della citata L.R. in dodici mesi dalla sua entrata in vigore (avvenuta il 10 novembre 2011) è inutilmente scaduto.

Le disposizioni transitorie prevedono che "*Fino alla Pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione delle disposizioni regionali di cui all'art. 3 (ovvero il regolamento regionale mai emanato), continua a trovare applicazione, con riferimento alle materie ivi indicate, la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge*".

E' ormai principio consolidato che in mancanza di specifiche norme attuative non può impedirsi l'esercizio di un'attività economica, la quale potrà essere autorizzata e svolta in applicazione delle normative generali in materia igienico – sanitaria, edilizio-urbanistica, di polizia mortuaria che il comune avesse già adottato. Pertanto la risposta al quesito formulato da codesto Comune è senz'altro affermativa, nel senso che l'eventuale istanza di autorizzazione per avvio di attività funebre potrà essere assentita purchè sussistano i requisiti e presupposti oggettivi stabiliti dai regolamenti comunali, mentre non potrà essere richiesto il possesso di particolari requisiti soggettivi (eccezion fatta per i più generali requisiti antimafia), in quanto non definiti nella normativa regionale di settore.

Considerato che il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si limita a verificare la sussistenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge (cfr. comma 4 dell'art. 6), mentre sono escluse valutazioni discrezionali amministrative o tecnico-discrezionali e non sono previsti alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio, il titolo autorizzatorio si ritiene sostituibile con una segnalazione certificata di inizio attività dell'interessato (SCIA), eventualmente accompagnata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, attestanti la sussistenza dei requisiti e presupposti per l'avvio, nella misura in cui questi attengano a fattispecie "*concernenti un giudizio di natura valutativa¹ che il privato non può effettuare, e che, pertanto, deve provenire da un soggetto a specifica competenza qualificata*" (cfr. nota prot. n. 20666/P-/COM-4-8 (29/05/PQ) dd. 17 novembre 2010).

Per la **vendita di casse e altri articoli funebri, sentito sul punto** il competente Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario, l'articolo 6, comma 1, lettera b) esclude, di fatto, l'applicazione della normativa specifica sul commercio al dettaglio, che rimane assorbita nel "titolo" del comma 2 del citato art. 6. Pertanto l'impresa interessata ad avviare questo tipo di attività è esonerata dal richiedere un'autorizzazione commerciale o dall'inviare al comune una segnalazione certificata di inizio attività commerciale previste dalla L.R. 29/05.

¹ L'espressione è da intendersi quale <<accertamento (sempre di natura dichiarativa) proveniente da un soggetto a competenza qualificata>>, considerato che l'istituto della SCIA è utilizzabile esclusivamente nelle ipotesi di attività vincolate (cfr. nota prot. 0023008/P-/COM-4-8 (29/05/PQ) dd. 3 dicembre 2010), ovvero a bassissimo grado di discrezionalità.

Analogamente, il **disbrigo delle pratiche amministrative** inerenti il decesso², previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), rimane integralmente assorbito nell'autorizzazione (rectius: SCIA) introdotta dalla L.R. 12/11, che si qualifica come normativa "speciale"; alla stessa conclusione si perviene avuto riguardo all'attività di trasporto funebre prevista dall'art.6, comma 1, lettera d).

Distinti saluti.

Il Presidente del Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale
Dott. Franco Milan

Mf/mf

² Tale prestazione rientra nel concetto di agenzia pubblica d'affari, tipico di quelle imprese che effettuano professionalmente e con finalità di lucro un'attività di intermediazione a favore di terzi, con l'assunzione e trattazione di affari altrui.